

D.P.R. 16/05/1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

Art. 61 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
